



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 14 DEL 06-02-2024

Reg. generale n. 15 del 06-02-2024

Oggetto: **REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA FRAZIONE DI PASSO DI TREIA PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO IL GIORNO 13 FEBBRAIO 2024 DEL 59° CARNEVALE PASSO TREIESE. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SAFETY E SECURITY.**

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Acquisita agli atti del procedimento:

- l'istanza del sig. Daniele Bianchi, Presidente del Circolo ACLI "La Torre", organizzatore del 59° "Carnevale Passotreiese" ed acquisita al protocollo n. 1756 di questo Ente in data 24 gennaio 2024;
- l'integrazione prot.2435 del 1° febbraio 2024 con cui si richiede di anticipare l'operatività del divieto di sosta in Piazza Don Tarcisio Carboni;

Vista la necessità di regolamentare la circolazione ed adottare provvedimenti limitativi della sosta e del transito veicolare per ragioni di pubblico interesse per migliorare la mobilità pedonale e veicolare in relazione allo svolgimento della manifestazione temporanea e dell'affluenza di pubblico prevista;

Ravvisata la necessità di adottare tutte le precauzioni necessarie per consentire che i partecipanti e gli organizzatori operino in condizioni di sicurezza e non incorrano in alcun prevedibile pericolo;

Vista la necessità di attuare misure organizzative atte a gestire l'afflusso ed il deflusso del pubblico verso l'area evento circoscritta alla frazione di Passo di Treia e dato atto della presenza di aree di sosta a servizio della manifestazione, da individuarsi nelle zone limitrofe segnalate dagli organi di vigilanza e dal personale della protezione civile impiegato per la gestione in sicurezza dell'evento;

Considerata l'opportunità di decongestionare il traffico veicolare nei giorni ed orari di seguito specificati e di intervenire con misure prescrittive a tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

Visto il programma della manifestazione e la conformazione morfologica e planimetrica dello spazio interessato dall'evento;

Richiamati:

- la delibera di Giunta regionale n. 966 del 09/11/2015, concernente "Recepimento accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera C, del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate";
- il D.M. 198/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- il D.M. 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- la Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11.464 del 19/06/2017;

Richiamate, inoltre, le circolari del Ministero dell'interno n. 555 del 7 giugno 2017 (Circolare Gabrielli) e del 28 luglio 2017 (Circolare Morcone);

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, rubricato "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambito di applicazione" e l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001;

Vista la circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017;

Acquisite agli atti del procedimento le note della Prefettura di Macerata – area I - prot. n. 26.210 del 9 giugno 2017 e prot. n. 12.340 dell'8 luglio 2017, con cui si prescrivono dispositivi e misure strutturali a salvaguardia della pubblica incolumità e la predisposizione da parte dell'organizzazione di adeguati piani di emergenza e di evacuazione;

Viste le leggi 25 agosto 1991, n. 287, 30 marzo 2001, n. 125 e 29 luglio 2010, n. 120 e le prescrizioni ed i divieti in esse contenuti in materia di somministrazione di bevande alcoliche;

Visto il Regolamento comunale contenente disposizioni in materia di security e safety per manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 13 del 18 dicembre 2018;

Dato atto che il Funzionario responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la sottoscritta Dott.ssa Barbara Foglia, responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap";

Richiamata l'attenzione in ordine alle direttive impartite con le note prefettizie, succedutesi nel tempo, in tema di safety e security, quali imprescindibili requisiti per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche di carattere religioso, sportivo, turistico, musicale e d'intrattenimento, estendendosi successivamente tali misure di sicurezza a tutte le aree pedonali e anche in occasione di fiere e mercati, e richiedendo di assicurare

per dette aree impedimenti anche fisici all'accesso di veicoli al fine di evitare commistioni del transito pedonale e veicolare;

Considerato che le misure di safety e security necessarie a tutelare l'incolumità delle persone devono essere calibrate in base alla tipologia dell'evento ed alla valutazione del rischio connesso, modulando le misure da adottare in relazione al concreto evolversi della manifestazione, alla localizzazione dei siti di affollamento, alla conformazione morfologica dei luoghi e delle arterie stradali di servizio e dall'entità prevedibile di affluenza di pubblico;

Preso atto della necessità di adottare, nella frazione di Passo di Treia, provvedimenti limitativi della sosta e del transito veicolare per ragioni di pubblico interesse dettati dall'esigenza di migliorare la mobilità pedonale in relazione allo svolgimento della manifestazione sopra indicata;

Ravvisata la notevole affluenza di pubblico e l'allestimento di percorsi con sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati;

Ritenuto necessario provvedere affinché i veicoli, esclusi gli autorizzati, non abbiano a transitare né a sostare lungo il percorso della sfilata per non creare intralcio alla stessa e che non abbiano a sostarvi banchi di vendita degli esercenti il commercio in forma ambulante non autorizzati;

Visto il nulla osta prot. n. AGR-CMB – CDG.ST AN.REG. UFF.LE.U.0048737 del 19/01/2024, rilasciato dall'ANAS S.p.A. Coordinamento Territoriale Centro - Area Compartimentale Marche, quale Ente gestore, relativo alla sospensione del traffico e della circolazione veicolare lungo il tratto della S.S. n. 361 Septempedana dal km. 42+400 al km 43+500 dalle ore 13:00 alle ore 21:00 del giorno 13 febbraio 2024;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 25 gennaio 2024 di concessione di patrocinio non oneroso al Circolo Acli La Torre per l'organizzazione del 59° Carnevale Passo Treiese in programma il 13 febbraio 2024 nella frazione di Passo di Treia;

Visti gli articoli 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;

Visto il decreto n. 8 del 30 dicembre 2023, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dal 01 gennaio 2024 al 30 giugno 2024;

Visti gli articoli 107 e 109 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Il divieto di sosta in:

- in Piazza Monsignor Tarcisio Carboni dalle ore 09:00 di lunedì 12 febbraio 2024 alle ore 13:00 di mercoledì 14 febbraio 2024, per consentire lo svolgimento delle operazioni di montaggio, stazionamento e smontaggio delle attrazioni ludiche;
- lato adiacente, via Santa Caterina da Siena e via Dell'Asilo (fronte opposto Monumento dei Caduti), dalle ore 10.00 alle ore 21.00, di martedì 13 febbraio 2024, per consentire l'allestimento degli spazi riservati ad operatori commerciali;
- in Corso Garibaldi, fronte opposto ai civici nn.45, 51 per consentire l'allestimento e lo smontaggio del palco, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di martedì 13 febbraio 2024;

Il divieto di transito in via dell'Asilo, dal civico n. 11 fino all'intersezione con C.so Garibaldi ed in via Santa Caterina da Siena dall'intersezione con via Beato Pietro da Treia fino all'intersezione con via dell'Asilo, direzione Valcerasa - Passo di Treia, il giorno di martedì 13 febbraio 2024, dalle ore 13:00 alle ore 21.00;

Il giorno di martedì 13 febbraio 2024, dalle ore 13:00 alle ore 21.00 è vietato il transito e la sosta di tutti i veicoli, nonché lo stazionamento, non autorizzato, di banchi di vendita di qualsiasi tipologia:

- in via Santa Dorotea ambo i lati;
- in via Gramsci dall'incrocio di via S. Dorotea sino a largo A. De Gasperi;
- in via A. Moro dall'incrocio con via Santa Dorotea, direzione via Matteotti per m. 50 ambo i lati;
- in C.so Garibaldi, dal civico n. 1 al civico n. 127;
- in via Matteotti, dall'incrocio con via A. Moro sino a largo A. De Gasperi;
- in via dell'Asilo, dall'intersezione con c.so Garibaldi fino all'intersezione con via Beato Pietro da Treia, esclusi gli autorizzati;
- in via di Villa Pacis, esclusi i residenti.

Il traffico veicolare proveniente da San Severino Marche verrà deviato in via Bramante, via Sant'Ubaldo, via del Vallato fino alla immissione obbligatoria sulla Provinciale Murat.

Il traffico veicolare proveniente da via Guido Rossa verrà deviato in via A. Moro con direzione via Matteotti.

Il traffico proveniente in senso opposto (dalla Prov. le Rotelli e dalla S.S. Septempedana n. 361), diretto a San Severino Marche, verrà deviato obbligatoriamente, con senso unico, in via S. Dorotea, via A. Moro, via Matteotti, via del Vallato, via Sant'Ubaldo, via Bramante fino ad immettersi di nuovo sulla S.S. Septempedana n. 361, con esclusione degli autocarri con portata superiore a 3,5 ton., i quali, in corrispondenza dell'intersezione tra via Gramsci e via A. Moro, saranno deviati obbligatoriamente su via A. Moro.

Il traffico proveniente dalla strada comunale di Montecucco verrà deviato su via Beato Pietro, via M.llo Piermanni sino ad uscire in via Gramsci.

È vietata la sosta, ambo i lati, in via Santa Dorotea ed in via A. Moro e per circa 20 m. dall'intersezione tra via Santa Dorotea - via Aldo Moro.

È vietata la sosta in via del Vallato, direzione San Severino - Macerata, a partire dalla Centrale Telecom sino all'incrocio con via Murat.

Dal rispetto dei divieti di sosta e di transito sopra prescritti sono esclusi i veicoli di soccorso, di pronto intervento in servizio di emergenza ed i veicoli dell'organizzazione muniti di apposito contrassegno identificativo.

All'inottemperanza dei divieti e delle limitazioni prescritte conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli in difetto.

Il Comando di Polizia Locale si riserva la facoltà di modificare e limitare l'operatività dei divieti e delle prescrizioni sopra impartite in relazione alle esigenze contingibili del momento.

Allo scopo verrà predisposta regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico comunale a cui la presente ordinanza verrà trasmessa per competenza.

Al Comando Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare la regolare esecuzione della presente ordinanza.

ORDINA, inoltre,

agli esercenti l'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, operanti sia in sede fissa che su area pubblica, nella frazione di Passo di Treia, di vendere e di somministrare cibi e bevande solo ed esclusivamente con l'impiego di contenitori a perdere, in materiale biodegradabile, il giorno 13 febbraio 2024, dalle ore 13:00 alle ore 21:00, quale misura prescrittiva atta a tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza e l'ordine pubblico.

Il divieto, dalle ore 13:00 alle ore 21:00 del giorno 13 febbraio 2024, agli esercizi operanti, sia in sede fissa che su area pubblica, nell'ambito della manifestazione temporanea all'aperto, di somministrazione di bevande aventi un contenuto superiore al 21 per cento del volume (superalcolici) conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 287/1991.

Il divieto, per motivi di sicurezza pubblica, di installare punti vendita non autorizzati, sedie e tavoli sugli spazi pubblici, con esclusione di quelli regolarmente autorizzati.

Il divieto di utilizzare bombolette spray schiumogene e di gettare materiale imbrattante per motivi di decoro pubblico.

Ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000, per la violazione della prescrizione imposta, si applica una sanzione amministrativa tra € 25,00 ed € 500,00 secondo la regola generale del pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento.

PROVVEDIMENTI DI SECURITY E DI SAFETY

Per quanto sopra in dettaglio specificato, viene indicata come area della manifestazione temporanea la porzione della frazione di Passo di Treia individuata in via Dell'Asilo, Piazza Tarcisio Carboni, via di Villa Pacis, via Santa Caterina da Siena (sino all'incrocio con via Beato Pietro), corso Garibaldi, tratto ricompreso dall'incrocio con via Dell'Asilo fino all'incrocio con via Dell'Acquedotto, interessata dalla concentrazione di pubblico partecipante per lo svolgimento della sfilata dei gruppi mascherati e la presenza di punti vendita e di somministrazione regolarmente autorizzati.

La sicurezza dell'area evento verrà garantita dal posizionamento di barriere antisfondamento costituite da plinti in cemento o veicoli posizionati in corrispondenza degli accessi, per la preclusione del transito non autorizzato di mezzi potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza dei partecipanti, preservando i siti di affollamento.

I suddetti veicoli dovranno essere presidiati con continuità, da idoneo personale, individuato dagli organizzatori dell'evento, garantendo per tutta la durata della manifestazione la loro immediata movimentazione in caso di transito dei veicoli di soccorso o in servizio di emergenza.

Il posizionamento delle barriere antisfondamento deve essere effettuato nei seguenti punti:

- in via Gramsci all'altezza del civico n. 55;
- intersezione corso Garibaldi – via Matteotti con posizionamento in corrispondenza del civico n. 6;
- via Santa Caterina da Siena all'altezza dell'intersezione con via Dell'Asilo;
- in Corso Garibaldi, all'altezza di via dell'Acquedotto/Campetti.

Si dovrà assicurare il transito dei mezzi di soccorso ed in servizio di emergenza garantendo lo spostamento, mediante personale individuato dall'organizzazione presente, senza soluzione di continuità, in corrispondenza dei presidi materiali posti a protezione ed a garanzia di sicurezza (plinti in cemento - autoveicoli) dell'area dell'evento.

Il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà effettuare una valutazione dei rischi e predisporre un piano di emergenza riportante indicazioni in ordine a:

- individuazione delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione;
- specifiche misure per il soccorso alle persone diversamente abili.

Il personale dell'organizzazione garantirà l'accessibilità per tutta la durata della manifestazione delle vie di fuga e il transito dei veicoli dei residenti, per raggiungere il proprio domicilio compatibilmente con lo svolgimento dello spettacolo e l'affollamento dell'area/evento.

Il responsabile dell'organizzazione dovrà redigere, a seguito di una valutazione dei rischi, il piano d'emergenza con individuazione di un soggetto del team dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento.

Si prescrive il divieto, per motivi di sicurezza pubblica, di installare punti vendita non autorizzati, sedie, tavoli ed altri allestimenti sugli spazi pubblici, con esclusione di quelli regolarmente autorizzati.

Sarà cura dell'organizzazione predisporre un numero di estintori adeguato (n. 1 estintore ogni 200 mq. di superficie), secondo le normative vigenti, da posizionare sul retro-palco e presso ogni gruppo elettrogeno utilizzato dalla manifestazione o nei pressi dei siti a rischio.

L'area dell'evento sarà presidiata da n. 4 addetti antincendio qualificati con attestato di rischio antincendio "elevato" di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 60, di cui uno da individuarsi con funzione di coordinamento della sicurezza, il cui numero di reperibilità sarà comunicato all'inizio della manifestazione al personale di vigilanza.

Dovranno essere segnalati dall'organizzazione i bagni a disposizione dei fruitori dell'area evento, con almeno la presenza di un servizio igienico riservato alle persone diversamente abili adeguatamente segnalato.

Per quanto riguarda i valori di immissione sonori e/o gli orari di cui al "Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose temporanee, ai sensi della legge n. 447/1995, L.R. n. 28/2001 e D.G.R. n. 896/2003, si precisa il non rispetto dei valori limite e la concessione di una deroga per la durata della manifestazione (Delibera di Consiglio comunale n. 13 del 02/04/2007 e ss.mm.ii.).

Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni contenute nella delibera della Giunta Regione Marche 9 novembre 2015, n. 966 concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate "in base al calcolo dell'algoritmo di Maurer che detta indicazioni per la predisposizione e la valutazione della pianificazione a cura del servizio di emergenza territoriale 118".

Nel caso in cui le circostanze contingibili connesse allo svolgimento della manifestazione temporanea e l'esigenza di preservare l'ordine e la sicurezza pubblica lo richiedano, il personale della Polizia Locale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del D.lgs. 285/1992 potranno prescrivere modifiche all'ordinaria viabilità, regolamentando in modo differenziato i flussi veicolari e pedonali rispetto ai divieti ed alle limitazioni sopra prescritti e limitare il transito veicolare.

I volontari dovranno agire in supporto al Corpo di Polizia Locale, in base alle disposizioni di servizio impartite conseguentemente alla valutazione delle esigenze contingibili attinenti allo svolgimento della manifestazione, attuando attività di concorso informativo a favore dei partecipanti all'evento per la gestione in sicurezza della manifestazione e per la gestione dell'afflusso e deflusso dei partecipanti.

È fatto divieto ai volontari di svolgere servizi di polizia stradale e di regolamentazione del traffico; il loro impiego è autorizzato per lo svolgimento di compiti informativi alla popolazione anche in relazione a percorsi e tracciati straordinari o ad eventuali limitazioni di accesso deliberati dalla Autorità competente con il presente atto

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento:

- all'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- alla Questura di Macerata;
- al Funzionario responsabile III Settore "Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi" per gli adempimenti di competenza;
- al Funzionario responsabile I Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici.
- Al Sostituto Commissario Maurelli Elisabetta per il controllo sulla regolare predisposizione dell'assetto stradale temporaneo allestito a modifica dell'ordinaria viabilità in adempimento alle prescrizioni imposte con il presente provvedimento;

La notifica del presente provvedimento al Presidente del Circolo ACLI "La Torre", signor Daniele Bianchi, sopra generalizzato.

Il Responsabile del V Settore
Dott.ssa Barbara FOGLIA



Il Sindaco
Franco CAPPONI

